



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577
www.comune.cittareale.ri.gov.it

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

REP. 683

ORDINANZA N° 15 DEL 01 LUG 2017

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI TERRENO SITO IN CITTAREALE, LOCALITA' VILLA COLETTA, IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 47, PARTICELLA 294 DA ADIBIRE ALL'INSEDIAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE EMERGENZIALI LOC. VILLA COLETTA

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 108, lettera c, D. Lgs. N. 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401";

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100";

VISTA la L.R. 26 febbraio 2014, n. 2 recante "Sistema integrate regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTI in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, il quale consente di derogare, tra le altre, alle disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Articolo 6 il quale prevede che "Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni";

VISTE:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;

VISTI gli artt. 50 e 54 D. Lgs. N. 267/2000;

CONSIDERATO che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione e l'esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO altresì doveroso assicurare, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, alla popolazione interessata ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

TENUTO CONTO che i moduli abitativi mobili realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 non comportano un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO, per quanto sopra detto, che sussiste la necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione d'urgenza di aree da adibire all'installazione ed all'insediamento di Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) al fine di assicurare l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici dichiarati inagibili;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

RICORDATO a tal fine che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 26 agosto 2016, n. 388, nonché in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/2001 ed agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTI gli artt. 40, 42, 49 e 50 D.P.R. 327/2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO l'art. 835 c.c. il quale, al comma 1, prevede che *"Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità"*;

VISTE le relazioni di sopralluogo per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche dei siti di interesse per l'ubicazione delle SAE nel territorio comunale, predisposte dal Centro di Competenza INSPRA, da tecnici del dipartimento di Protezione Civile nonché dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, acquisite al protocollo generale dell'ente:

in data 27.02.2017 prot. n. 1700;

in data 27.02.2017, prot. n. 1751;

• in data 11.03.2017, prot. n. 2270;

• in data 21.03.2017, prot. n. 2531;

• in data 15.05.2017, prot. n. 3954;

• in data 19.05.2017, prot. n. 4082;

• in data 26.05.2017, prot. n. 4241;

VISTO altresì il parere espresso dalla Provincia di Rieti sul rischio idraulico delle aree, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 06.06.2017 prot. n. 4495;

INDIVIDUATE, per conformazione morfologica, estensione, urbanizzazione, posizione strategica, vicinanza alla frazione stessa e numero di domande effettuate, nei seguenti terreni le aree idonee alla funzione di che trattasi:

Località VILLA COLETTA

foglio 47, particella 294, seminativo, superficie mq. 2.230, reddito domenicale euro 6,02, reddito agrario euro 6,62 – proprietari:

ANASTASIA ANTONIO nato a MAGLIE (Le) il 15.01.1948 residente in via Leone IV n. 38 00192 ROMA

ANASTASIA ARIANNA nata a ROMA il 22.07.1974 residente in Via della Camilluccia n. 741 00135 ROMA

BARBERI GIOVANNI nato a ROMA il 20.09.1939 residente in Via del Fontanile Arenato 288 00163 ROMA

PRESO ATTO che i Centri di Competenza Regionale unitamente al Servizio Geologico Regionale e all'ISPRA hanno dichiarato l'area sopra indicata idonea per le finalità in premessa.

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea d'urgenza, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, comunque entro il termine di 48 mesi, delle seguenti aree occorrenti per l'insediamento delle Strutture Abitative Emergenziali:

Località VILLA COLETTA

foglio 47, particella 294, seminativo, superficie mq. 2.230, reddito domenicale euro 6,02, reddito agrario euro 6,62 – proprietari:

- ANASTASIA ANTONIO nato a MAGLIE (Le) il 15.01.1948 residente in via Leone IV n. 38 00192 ROMA
- ANASTASIA ARIANNA nata a ROMA il 22.07.1974 residente in Via della Camilluccia n. 741 00135 ROMA
- BARBERI GIOVANNI nato a ROMA il 20.09.1939 residente in Via del Fontanile Arenato 288 00163 ROMA

Di stabilire che tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.

3. Di precisare che, al momento dell'immissione in possesso, verrà presa nota delle utenze attive e redatto verbale di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.

4. Di precisare che l'indennità di requisizione e' determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001. Con successivo provvedimento, si provvederà alla determinazione ed alla liquidazione della indennità di occupazione spettante ai legittimi proprietari.

5. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.

6. Che i detentori dei terreni dovranno rilasciare i sopra indicati immobili il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.

7. Che all'atto della restituzione dell'area sara' redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procedera' a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.

8. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari dei suddetti terreni:

ANASTASIA ANTONIO
ANASTASIA ARIANNA
BARBERI GIOVANNI

9. Di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Regione Lazio;
- alla Prefettura di Rieti;
- al Comando dei CC di Amatrice;
- al personale tecnico comunale al fine di dare esecuzione, in ogni sua parte, alla presente ordinanza;

10. Di procedere, stante le summenzionate ragioni d'urgenza ed emergenza, alla notifica per pubblici proclami verso tutti i proprietari non noti.

Responsabile del procedimento è il Sig. Guidi Luigi, responsabile del servizio tecnico comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
 - ricorso al T.A.R., entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Cittareale, li 0



IL SINDACO
Dott. Francesco NELLI